

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 229

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
23 agosto 2006

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1258/2006 della Commissione, del 22 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 1259/2006 della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) ..... 3**

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

2006/575/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 agosto 2006, relativa al finanziamento per il 2006 delle spese riguardanti i supporti informatici e le azioni di comunicazione nel settore della salute e del benessere degli animali ..... 5**

2006/576/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup> ..... 7**

2006/577/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 agosto 2006, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale [notificata con il numero C(2006) 3849] <sup>(1)</sup> ..... 10**

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2006 DELLA COMMISSIONE****del 22 agosto 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 22 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	86,9
	999	86,9
0709 90 70	052	83,7
	999	83,7
0805 50 10	388	73,9
	524	58,2
	528	59,5
	999	63,9
0806 10 10	052	86,1
	220	68,2
	624	138,6
	999	97,6
0808 10 80	388	86,1
	400	86,2
	404	87,6
	508	90,7
	512	82,5
	528	82,0
	720	81,3
	800	149,6
	804	94,4
	999	93,4
0808 20 50	052	127,7
	388	93,7
	999	110,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	133,7
	999	133,7
0809 40 05	052	39,5
	098	47,3
	624	166,6
	999	84,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2006 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) I limiti di cattura provvisori per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) sono fissati all'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006.

(2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006.

(3) Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006, è opportuno ridurre i limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nelle zone considerate.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Joe BORG

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue:

la voce relativa alla specie Busbana norvegese nelle zone IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: IIa (acque CE), IIIa, IV (acque CE) NOP/2A3A4.
Danimarca	93 913	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	18	
Paesi Bassi	69	
CE	94 000	
Norvegia	1 000 <sup>(1)</sup>	
TAC	pm	

<sup>(1)</sup> Contingente da prelevare nella divisione VIa a nord di 56° 30' N.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

**relativa al finanziamento per il 2006 delle spese riguardanti i supporti informatici e le azioni di comunicazione nel settore della salute e del benessere degli animali**

(2006/575/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 17, 37 e 37 bis,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE <sup>(2)</sup>, ha reso la partecipazione degli Stati membri a tale sistema obbligatoria a partire dal 31 dicembre 2004. Occorre prevedere le spese necessarie per l'aggiornamento del sistema imposto dall'evoluzione della legislazione veterinaria pertinente e dallo sviluppo di Traces, in particolare per quanto concerne la gestione dei rischi. A causa delle necessità tecniche connesse alla disponibilità e alla stabilità dell'ambiente di produzione di Traces, nonché dei requisiti di sicurezza, sono inoltre necessari l'acquisto di apparecchiature informatiche e l'istituzione di una squadra di sorveglianza e di manutenzione destinate unicamente a questo sistema. L'utilizzo quotidiano del sistema esige infine la disponibilità di un supporto logistico potenziato, tenendo conto dell'esperienza acquisita. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sugli articoli 37 e 37 bis della decisione 90/424/CEE.

(2) Il sistema di notifica instaurato, in applicazione della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre

1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità <sup>(3)</sup>, dalla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1º marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, deve essere mantenuto aggiornato a livello tecnico. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sull'articolo 37 della decisione 90/424/CEE.

(3) È stato avviato solo lo studio sulle specifiche di un sistema di navigazione previsto dalla decisione 2005/607/CE della Commissione, del 5 agosto 2005, relativa al finanziamento per il 2005 delle spese concernenti i supporti informatici e le azioni di comunicazione nel settore della salute e del benessere degli animali <sup>(5)</sup>. È opportuno pertanto riprogrammare lo studio sull'utilizzo della tecnologia di navigazione via satellite volta al miglioramento della protezione degli animali in conformità del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il regolamento (CE) n. 1255/97 <sup>(6)</sup>. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sull'articolo 17 della decisione 90/424/CEE.

(4) La politica d'informazione sulla protezione degli animali esige altresì una comunicazione concernente gli sviluppi tecnici e scientifici in materia, nonché la sensibilizzazione dei partner commerciali dell'Unione europea nei riguardi del benessere degli animali d'allevamento. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sull'articolo 17 della decisione 90/424/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

<sup>(3)</sup> GU L 378 del 31.12.1982 pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

<sup>(4)</sup> GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU L 206 del 9.8.2005, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

##### **Traces**

La manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo del sistema Traces, di cui alla decisione 2004/292/CE, sono autorizzati per gli importi e gli obiettivi seguenti:

- 500 000 EUR per l'acquisto delle apparecchiature e del supporto tecnico specifici indispensabili per soddisfare i requisiti di disponibilità e di sicurezza del sistema,
- 450 000 EUR per l'acquisto del supporto logistico necessario nel quadro dell'assistenza agli utilizzatori del sistema,
- 200 000 EUR per l'acquisto del supporto di manutenzione necessario per adattare il sistema agli sviluppi giuridici e tecnici,
- 300 000 EUR per gli sviluppi informatici necessari alla realizzazione di un modulo di gestione del rischio.

#### *Articolo 2*

##### **Sistema di notifica delle malattie degli animali**

La manutenzione del sistema di notifica di cui alla decisione 2005/176/CE è autorizzata per un importo di 200 000 EUR.

#### *Articolo 3*

##### **Comunicazione nel settore del benessere degli animali**

1. Lo studio per lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in relazione con le apparecchiature di navigazione via satellite che permettano di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali nel settore del benessere è autorizzato per un importo di 200 000 EUR.
2. La comunicazione da parte della Commissione ai consumatori di informazioni relative alla legislazione comunitaria sulla protezione degli animali è autorizzata per un importo di 240 000 EUR.
3. La comunicazione da parte della Commissione ai partner commerciali in merito all'evoluzione della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali è autorizzata per un importo di 230 000 EUR.

#### *Articolo 4*

##### **Procedure di aggiudicazione degli appalti**

La selezione dei contraenti sarà effettuata sulla base di bandi di gara che saranno pubblicati nell'autunno 2006.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

**sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/576/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato pareri relativi alle micotossine desossinivalenol (2 giugno 2004) <sup>(1)</sup>, zearalenone (28 luglio 2004) <sup>(2)</sup>, ocratossina A (22 settembre 2004) <sup>(3)</sup> e fumonisine (22 giugno 2005) <sup>(4)</sup>.

(2) Tali pareri concludono che le quattro micotossine hanno effetti tossici in varie specie animali. Il deossinivalenolo, lo zearalenone e le fumonisine B1 e B2 si trasmettono solo in misura molto limitata dai mangimi alla carne, al latte e alle uova; di conseguenza, è minimo il contributo dei prodotti alimentari di origine animale all'esposizione umana totale a tali tossine. L'ocratossina A può passare dai mangimi agli alimenti di origine animale, ma le valutazioni dell'esposizione indicano che i prodotti alimentari di origine animale contribuiscono solo in minima parte all'esposizione alimentare umana all'ocratossina A.

<sup>(1)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 2 giugno 2004 su richiesta della Commissione europea, relativo al deossinivalenolo quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione degli animali:  
[http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam\\_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05\\_contam\\_ej73\\_deoxynivalenol\\_v2\\_en1.pdf](http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_deoxynivalenol_v2_en1.pdf)

<sup>(2)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 28 luglio 2004 su richiesta della Commissione europea, relativo allo zearalenone quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione degli animali:  
[http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam\\_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion\\_contam06\\_ej89\\_zearalenone\\_v3\\_en1.pdf](http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_zearalenone_v3_en1.pdf)

<sup>(3)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 22 settembre 2004 su richiesta della Commissione europea, relativo all'ocratossina A quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione degli animali:  
[http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam\\_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion\\_contam09\\_ej101\\_ochratoxina\\_en1.pdf](http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_ochratoxina_en1.pdf)

<sup>(4)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, emesso il 22 giugno 2005 su richiesta della Commissione europea, relativo alle fumonisine quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali:  
[http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam\\_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam\\_op\\_ej235\\_fumonisin\\_en1.pdf](http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_fumonisin_en1.pdf)

(3) I dati disponibili sulla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sono per ora alquanto limitati. È urgente sviluppare e convalidare un metodo di analisi sensibile. Tuttavia, dalle informazioni disponibili sembra che la presenza di tossine T-2 e HT-2 nei prodotti destinati all'alimentazione animale potrebbe destare preoccupazioni. Quindi, è di primaria importanza sviluppare un metodo di analisi sensibile, raccogliere ulteriori dati di occorrenza ed effettuare indagini/ricerche supplementari sui fattori della presenza delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare per quanto riguarda l'avena e i prodotti derivati.

(4) Alla luce delle conclusioni dei pareri scientifici di cui al considerando 1 e della mancanza di dati attendibili relativi alle tossine T-2 e HT-2, nonché delle forti variazioni osservate nell'occorrenza di tali micotossine da un anno all'altro, occorre raccogliere dati supplementari riguardo alla presenza di tali micotossine nei diversi mangimi e alimenti per animali, in aggiunta a quelli già messi a disposizione dai programmi di controllo coordinati per il 2002 <sup>(5)</sup>, 2004 <sup>(6)</sup> e 2005 <sup>(7)</sup>.

(5) Per fornire orientamenti agli Stati membri sull'accettabilità dei cereali e dei prodotti a base di cereali, nonché dei mangimi composti per l'alimentazione degli animali ed evitare disparità nei valori accettati dai singoli Stati membri, con il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, è necessario raccomandare valori di riferimento.

(6) Gli Stati membri dovranno applicare solo i valori di riferimento per le fumonisine B1 e B2 a decorrere dal 1° ottobre 2007, conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le *Fusarium*-tossine <sup>(8)</sup>.

<sup>(5)</sup> Raccomandazione 2002/214/CE della Commissione, del 12 marzo 2002, sui programmi di controllo coordinati riguardante l'alimentazione animale per l'anno 2002, in conformità alla direttiva 95/53/CE del Consiglio (GU L 70 del 13.3.2002, pag. 20).

<sup>(6)</sup> Raccomandazione 2004/163/CE della Commissione, del 17 febbraio 2004, sui programmi di controllo coordinati riguardante l'alimentazione animale per l'anno 2004, in conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 70).

<sup>(7)</sup> Raccomandazione 2005/187/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno 2005 nel settore dell'alimentazione animale in applicazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 22).

<sup>(8)</sup> GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3.



- (7) Entro il 2009 va intrapresa una valutazione del metodo proposto dalla presente raccomandazione, in particolare allo scopo di verificarne la capacità di contribuire alla tutela della salute degli animali. I dati di controllo ottenuti in forza della presente raccomandazione consentiranno di comprendere meglio la variazione e la presenza da un anno all'altro di tali micotossine nell'ampia gamma di sottoprodotti utilizzati per l'alimentazione degli animali, il che riveste un'estrema importanza ai fini dell'adozione, ove necessario, di ulteriori misure legislative,

RACCOMANDA:

- 1) Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi, dovranno potenziare il controllo della presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A e fumonisine B1 e B2, tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione degli animali e nei mangimi composti.
- 2) Gli Stati membri dovranno garantire l'analisi simultanea dei campioni per accertare la presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2, per poter valutare il grado di occorrenza concomitante.
- 3) Gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione alla presenza di tali micotossine nei sottoprodotti o nei prodotti secondari del settore alimentare destinati all'alimentazione degli animali.
- 4) Gli Stati membri dovranno assicurare che siano trasmessi regolarmente alla Commissione i risultati analitici al fine di un loro inserimento in una base di dati.

- 5) Gli Stati membri dovranno garantire l'applicazione dei valori di riferimento indicati nell'allegato, al fine di determinare l'accettabilità dei mangimi composti e dei cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione degli animali. Per quanto riguarda le fumonisine B1 e B2, gli Stati membri dovranno applicare tali valori a partire dal 1° ottobre 2007.
- 6) Gli Stati membri dovranno garantire, in particolare, che gli operatori del settore alimentare applichino nel loro sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) <sup>(1)</sup> i valori di riferimento di cui al punto 5, al fine di determinare, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati.

Nell'applicarli, gli Stati membri dovranno tener conto del fatto che i valori di riferimento per i cereali e i prodotti a base di cereali sono determinati per le specie animali più tolleranti e vanno considerati, pertanto, valori superiori.

Per l'alimentazione di animali più sensibili, gli Stati membri dovranno garantire l'applicazione da parte dei produttori di valori di riferimento inferiori per i cereali e prodotti a base di cereali, tenendo conto del grado di sensibilità delle specie considerate e consentendo l'osservanza dei valori orientativi stabiliti per i mangimi composti destinati a tali specie animali.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

## ALLEGATO

## VALORI DI RIFERIMENTO

Micotossina	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
Desossinivalenolo	Materie prime per mangimi (*)	
	— Cereali e prodotti a base di cereali (**) fatta eccezione per sottoprodotti del granoturco	8
	— Sottoprodotti del granoturco	12
	Mangimi complementari e completi, ad eccezione di:	5
	— mangimi complementari e completi per suini,	0,9
	— mangimi complementari e completi per vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti	2
Zearalenone	Materie prime per mangimi (*)	
	— Cereali e prodotti a base di cereali (**) fatta eccezione per sottoprodotti del granoturco	2
	— Sottoprodotti del granoturco	3
	Mangimi complementari e completi	
	— Mangimi complementari e completi per suinetti e scrofe (giovani scrofe)	0,1
	— Mangimi complementari e completi per scrofe e suini da ingrasso	0,25
Ocratossina A	— Mangimi complementari e completi per vitelli, bovini da latte, ovini (inclusi agnelli) e caprini (inclusi capretti)	0,5
	Materie prime per mangimi (*)	
	— Cereali e prodotti a base di cereali (**)	0,25
	Mangimi complementari e completi	
	— Mangimi complementari e completi per suini	0,05
	— Mangimi complementari e completi per pollame	0,1
Fumonisine B1 + B2	Materie prime per mangimi (*)	
	— Granoturco e prodotti derivati (***)	60
	Mangimi complementari e completi per:	
	— suini, equini ( <i>Equidi</i> ), conigli e animali da compagnia,	5
	— pesci,	10
	— pollame, vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti,	20
	— ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni	50

(\*) Nel caso dei cereali e prodotti a base di cereali somministrati direttamente agli animali occorre prestare particolare attenzione a che il loro utilizzo nella razione giornaliera non comporti un'esposizione degli animali a tali micotossine superiore a quella che comporterebbe una razione giornaliera composta esclusivamente da mangimi completi.

(\*\*) I termini «Cereali e prodotti derivati» non si riferiscono unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali, loro prodotti e sottoprodotti» dell'elenco non esclusivo delle principali materie prime di cui all'allegato, parte B, della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione e all'utilizzo di materie prime per mangimi (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35) ma anche ad altre materie prime a base di cereali usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.

(\*\*\*) I termini «Granoturco e prodotti derivati» non si riferiscono unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali, loro prodotti e sottoprodotti» dell'elenco non esclusivo delle principali materie prime di cui all'allegato, parte B, della direttiva 96/25/CE, ma anche ad altre materie prime a base di granturco usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2006

relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2006) 3849]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/577/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Rispettivamente il 17, 19 e 21 agosto 2006, i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania hanno informato la Commissione di una serie di casi clinici sospetti di febbre catarrale (*bluetongue*) negli allevamenti di ovini e bovini siti in zone dei tre paesi comprese entro un raggio di 50 km da Kerkrade nei Paesi Bassi, dove è stato segnalato il primo caso sospetto.

(2) Il Belgio, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno vietato i movimenti di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni in uscita dalle aree colpite, in conformità della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(2)</sup> e della decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone <sup>(3)</sup>.

(3) Gli Stati membri colpiti hanno adottato le misure opportune alla luce della rispettiva situazione entomologica, ecologica, geografica, meteorologica ed epidemiologica.

(4) La diffusione della febbre catarrale a partire dalla zona colpita potrebbe costituire un serio pericolo per gli animali della Comunità.

(5) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e in attesa di ulteriori indagini epidemiologiche e di laboratorio, è opportuno adottare a livello comunitario misure di lotta contro la malattia relative ai movimenti di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle aree colpite.

(6) Alla luce dell'evoluzione della situazione e dei risultati delle ulteriori indagini svolte, le misure in vigore saranno riviste quanto prima in occasione di una riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

1. Gli Stati membri elencati in allegato vietano il movimento verso altre parti della Comunità o verso paesi terzi di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni raccolti o prodotti a partire dal 1° maggio 2006 e provenienti dalle aree di cui all'allegato.

2. Gli Stati membri concedono le deroghe al divieto di cui al paragrafo 1 previste dagli articoli 4 e 6 della decisione 2005/393/CE.

3. Se necessario, alla luce della rispettiva situazione entomologica, ecologica, geografica, meteorologica ed epidemiologica, gli Stati membri interessati effettuano esami complementari al di fuori delle aree elencate in allegato.

Gli Stati membri interessati continuano ad applicare le misure appropriate eventualmente già adottate.

In base ai risultati degli esami suddetti, gli Stati membri interessati rivedono le misure e possono applicarne altre.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(3)</sup> GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/572/CE (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 60).

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano e pubblicano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**BELGIO:**

Provincia di Anversa

Provincia del Brabante Fiammingo

Provincia del Brabante Vallone

Provincia di Bruxelles Capitale

Provincia di Namur

Provincia del Limburgo

Provincia del Lussemburgo

Provincia di Liegi

Province della Fiandra orientale e Hainaut:

L'area ad est delle seguenti strade:

- N6 in direzione nord verso la R50 (comune di Mons),
- R50 in direzione est verso la N56,
- N56 in direzione nord verso la N525,
- N525 in direzione nord verso la N57,
- N57 in direzione nord verso la N42,
- N42 in direzione nord via Wettersesteenweg (comune di Oosterzele) verso la N465,
- N465 in direzione nord verso la N9,
- N9 in direzione ovest verso la R4,
- N4 in direzione nord verso la N423,
- N423 in direzione nord verso il confine coi Paesi Bassi.

**GERMANIA:****Renania Settentrionale-Vestfalia**

- Stadt Aachen
- Kreis Aachen
- Stadt Bochum
- Stadt Bonn
- Kreis Borken
- Stadt Bottrop
- Kreis Coesfeld
- Stadt Dortmund
- Kreis Düren
- Stadt Düsseldorf
- Stadt Duisburg
- Ennepe-Ruhr-Kreis
- Erftkreis
- Kreis Euskirchen
- Stadt Essen
- Stadt Gelsenkirchen
- Stadt Hagen
- Stadt Hamm
- Kreis Heinsberg

- Stadt Herne
- Hochsauerlandkreis
- Kreis Kleve
- Stadt Köln
- Stadt Krefeld
- Stadt Leverkusen
- Märkischer Kreis
- Kreis Mettmann
- Stadt Mönchengladbach
- Stadt Mülheim a. d. Ruhr
- Kreis Neuss
- Oberbergischer Kreis
- Stadt Oberhausen
- Kreis Olpe
- Kreis Recklinghausen
- Stadt Remscheid
- Rheinisch-Bergischer Kreis
- Rhein-Sieg-Kreis
- Kreis Siegen-Wittgenstein
- Kreis Soest
- Stadt Solingen
- Kreis Unna
- Kreis Viersen
- Kreis Wesel
- Stadt Wuppertal

**Renania-Palatinato**

- Kreis Ahrweiler
- Kreis Altenkirchen
- Kreis Bernkastel-Wittlich
- Nel Distretto di Birkenfeld la zona a nord della B 41
- Kreis Bitburg-Prüm
- Kreis Cochem-Zell
- Kreis Daun
- Stadt Koblenz
- Nel Distretto di Magonza-Bingen le località di Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach
- Kreis Mayen-Koblenz
- Kreis Neuwied
- Rhein-Hunsrück-Kreis
- Rhein-Lahn-Kreis
- Stadt Trier
- Kreis Trier-Saarburg
- Westerwaldkreis

**Saarland**

— Nel Distretto di Merzig-Wadern, i Comuni di Mettlach e Perl

**Assia**

— Nel Distretto di Lahn-Dill, i Comuni di Breitscheid, Diedorf, Haiger

— Nel Distretto di Limburg-Weilburg, i Comuni di Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

— Nel Distretto di Rheingau-Taunus, il Comune di Heidenrod

**LUSSEMBURGO:**

L'intero territorio

**PAESI BASSI:**

Compartimenti da 9 a 20 di cui al sistema di notifica delle malattie degli animali.

---